

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 20/05/1983

Oggetto L.R. 28 aprile 1983, n. 24.
Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti nel territorio regionale.

Obiettivo La Regione Lazio concede contributi finanziari per consentire il conseguimento dei fini sociali di associazioni, fondazioni ed unioni che svolgano attività in favore di disabili per una o diverse specifiche menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali o gravi malattie croniche invalidanti.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono associazioni, fondazioni ed unioni, a rilevanza nazionale ed operanti nel territorio regionale, che svolgano attività in favore di disabili.

Azioni La Regione finanzia attività promozionali; i contributi non possono essere finalizzati all'erogazione di servizi di competenza degli enti locali singoli o associati.

Spese ammissibili E' istituito il «Fondo regionale per contributi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni a sostegno delle attività a tutela di disabili» a valere sul quale la Regione concede contributi fino al 100% della somma richiesta.

Procedure Per concorrere all'assegnazione annuale dei contributi i legali rappresentanti delle associazioni, fondazioni ed unioni devono presentare all'Assessorato regionale alle politiche per la qualità della vita apposita istanza corredata dal conto consuntivo dell'anno precedente, dal programma dell'attività che intendono svolgere, con la quantificazione della spesa necessaria alla realizzazione.

Data scadenza 31/05

Scadenza Le istanze devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 28 aprile 1983, n. 24 (B.U. 14/1983).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato alle Politiche per la Qualità della vita